

COMUNE DI CALABRITTO (AV)



Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
- Legge 08 novembre 2000 n. 328
- Legge 28 febbraio 2001 n. 26
- Legge 30 marzo 2001 n. 130
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
- Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- Legge Regionale 9 ottobre 2006 n. 20
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
 - Legge Regionale 21 gennaio 2010 n. 2, art. 1, comma 75

INDICE

TITOLO I	6
Capo I.....	6
Disposizioni generali.....	6
Art. 1 Oggetto	6
Art. 2 Competenze	6
Art. 3 Responsabilità.....	6
Art. 4 Compiti e divieti del personale di custodia.....	6
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 6 Registri e Atti a disposizione del pubblico	8
Capo II.....	8
Depositi di Osservazione e Obitori	8
Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori.....	8
Capo III	9
Feretri - Servizio di necropsopia - Accertamento di morte.....	9
Art. 8 Depositi della salma nel feretro - Servizio di necropsopia - Accertamento di morte	9
Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri	9
Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	10
Art. 11 Fornitura gratuita di feretri	11
Art. 12 Piastrina di riconoscimento.....	11
CAPO IV.....	11
Trasporti Funebri.....	11
Art. 13 Modalità di trasporto.....	11
Art. 14 Esercizio del trasporto funebre	12
Art. 15 Trasporti gratuiti e a pagamento	12
Art. 16 Orario dei trasporti e percorsi consentiti	13
Art. 17 Riti religiosi	13
Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	13
Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	13
Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero	14
Art. 21 Trasporto di ceneri e resti	14
Art. 22 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	14
TITOLO II.....	15
CAPO I.....	15
Cimiteri	15
Art.23 Elenco Cimiteri	15
Art. 24 Disposizioni generali – vigilanza.....	15
Art. 25 Reparti speciali nel cimitero	15
Art. 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	15
Art. 27 Ammissione nel cimitero della frazione	16
CAPO II	16
Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale.....	16
Art.28 Disposizioni generali	16
Art. 29 Piano regolatore cimiteriale	16
CAPO III	17
Inumazione e tumulazione	17
Art. 30 Inumazione	17
Art. 31 Cippo – Lapidi	17
Art. 32 Tumulazione	18
Art. 33 Deposito provvisorio	18
CAPO IV.....	19

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Esumazioni ed estumulazioni.....	19
Art. 34 Esumazioni ordinarie.....	19
Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	19
Art. 36 Esumazione straordinaria.....	19
Art. 37 Estumulazioni.....	20
Art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento.....	20
Art. 39 Raccolta delle ossa.....	21
Art. 40 Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali.....	21
CAPO V.....	21
Cremazione.....	21
Art. 41 Crematorio.....	21
Art. 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	21
Art. 43 Destinazione delle ceneri.....	22
Art. 44 Affidamento delle ceneri.....	23
Art. 45 Dispersione delle ceneri.....	23
Art. 46 Dispersione nei cimiteri - Senso comunitario della morte.....	24
Art. 47 Dispersione in aree naturali pubbliche e private.....	24
Art. 48 Controlli.....	25
CAPO VI.....	25
Polizia nei cimiteri.....	25
Art.49 Orario.....	25
Art.50 Disciplina dell'ingresso.....	25
Art. 51 Divieti speciali.....	25
Art. 52 Riti funebri.....	26
Art. 53 Epigrafe, monumenti, ornamenti, sulle Tombe nei campi comuni.....	26
Art. 54 Fiori e piante ornamentali.....	26
Art. 55 Rimozione materiali ornamentali.....	26
TITOLO III.....	27
CAPO I.....	27
Tipologie e Manutenzione delle Sepolture.....	27
Art. 56 Sepolture private.....	27
Art. 57 Durata delle concessioni.....	28
Art. 58 Modalità di concessione.....	28
Articolo 59 Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione.....	29
Art. 60 Uso delle sepolture private.....	29
Art. 61Regolarizzazione di tutte le precedenti concessioni.....	29
Art. 62 Manutenzione, canone annuo.....	30
Art. 63 Costruzione dell'opera - Termini.....	31
CAPO II.....	31
Divisioni, subentri, rinunce.....	31
Art. 64 Divisione, subentri nella titolarità della concessione.....	31
Art. 65 Rinunce a sepolture individuali (loculi - ossari).....	31
Art. 66 Rinuncia a concessione di aree libere.....	32
Art. 67 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	32
Art. 68 Natura della rinuncia.....	32
Capo III.....	32
Revoca, decadenza, estinzione.....	32
Art. 69 Revoca.....	32
Art. 70 Decadenza.....	33
Art. 71. Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	33
Art. 72 Estinzione.....	33

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

TITOLO IV	34
Capo I.....	34
Imprese e lavori privati	34
Art. 73 Accesso al cimitero.....	34
Art. 74 Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	34
Art. 75 Responsabilità - Deposito cauzionale.....	35
Art. 76. Modalità di esecuzione dei lavori (Recinzione Area- Materiali di Scavo-Deposito materiali)	35
Art. 77 Orario di lavoro.....	35
Art. 78 Vigilanza.....	35
CAPO II	35
Imprese di pompe funebri	35
Art. 79 Funzioni – Autorizzazioni	35
Art. 80 Divieti	36
TITOLO V	36
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	36
CAPO I.....	36
Tariffe e Sanzioni.....	36
Art. 81 Tariffe	36
Art. 82 Sanzioni	37
CAPO II	37
Norme transitorie e finali	37
Art. 83 Cautele	37
Art. 84 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	37
Art. 85 Norma finale e di rinvio.....	37
Art. 86 Pubblicità del regolamento.	37
Art. 87 Rinvio dinamico.....	37
Art. 88 Entrata in vigore	38

Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale

TITOLO I

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e al D.P.R. 10.09.2005 n. 285, ha per oggetto le norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio che li espleta mediante il personale comunale.
3. La manutenzione del cimitero così come la custodia e tutti i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4 Compiti e divieti del personale di custodia

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero compete al personale addetto al servizio di custodia, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'Ufficio Attività Cimiteriali. Le funzioni il responsabile del servizio di custodia per le attività di ricezione di ogni cadavere, ritiro e conservazione autorizzazione al seppellimento rilasciata, dall'ufficiale dello stato civile, e, in caso di decesso fuori Comune, l'apposita autorizzazione al trasporto, saranno svolte da dipendente comunale all'uopo nominato dall'Amministrazione Comunale. Inoltre, il medesimo dipendente, iscrive giornalmente nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- a. le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o tumulo ed il loro sito, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le tumulazioni eseguite precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora tumulazione, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi (tomba, settore, corpo, fila, numero identificativo ecc.);
 - c. le generalità, come indicate nella lettera a), delle persone le cui salme vengono cremate con l'indicazione del luogo di deposito e dispersione delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme o di ceneri. I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. E' consentita la tenuta delle registrazioni di cui al presente comma, con sistemi informatici. In tal caso i registri vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco e numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata mensilmente all'archivio comunale con indicazione del tracciato record.
2. Il personale di custodia deve inoltre:
- a. dare la necessaria assistenza alle operazioni di autopsia ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b. curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
 - c. provvedere alla sepoltura delle salme;
 - d. eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del Responsabile del servizio competente e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/90, n. 285.
 - e. vigilare sullo stato di conservazione delle tombe, sia comunali che private, e segnalare al Responsabile del servizio competente ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri.
 - f. provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
 - g. curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;
3. Al personale suddetto è vietato:
- a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
5. Il personale addetto al servizio di custodia è sottoposto, alla vaccinazione antitetanica ed alle misure in materia di prevenzione infortuni e degli altri rischi per la salute connessi con la particolare attività lavorativa.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali ove costituite;
 - e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- f. l'uso della relativa fossa, di norma presso campo comune del cimitero della località di abitazione;
 - g. gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - h. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune, in caso di disinteresse dei familiari e/o degli aventi titolo a seguito della cremazione del defunto;
 - j. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle **tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo**, nel rispetto della garanzia degli equilibri di bilancio. I relativi atti deliberativi sono allegati al bilancio annuale e pluriennale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettere "f" del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Registri e Atti a disposizione del pubblico

1. In ciascun cimitero e nell'ufficio di stato civile è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, **riportato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento**.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella sede Municipale e/o nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura al pubblico (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazione ordinarie nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - e. l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza;
 - f. **planimetria cimiteriale;**
 - g. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. **La pubblicazione, nelle forme di legge, degli elenchi di cui alle lettere c), d), ed e) ha valore di notifica agli aventi causa dei provvedimenti di esumazione od estumulazione dei resti dei loro congiunti. Tuttavia il responsabile del procedimento amministrativo in corso provvederà comunque ad avvisare gli interessati.**

Capo II

Depositi di Osservazione e Obitori

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone ~~estraneo(ed anche dei familiari)~~ **non autorizzate;**
3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nudi di radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 **e successive modificazioni ed integrazioni, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità' sanitaria locale o di altri Comuni.**

Capo III

Feretri - Servizio di necropsia - Accertamento di morte

Art. 8 Depositi della salma nel feretro - Servizio di necropsia - Accertamento di morte

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Il servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica, in conformità alle disposizioni sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, così come richiamato all'art. 6 della Legge Regionale 12/2001, è svolto dall'A.S.L. di Avellino (Certificazione dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica n. 5652/13 del 19.03.2013).
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
7. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578 avente ad oggetto: - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto: Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.

Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni contenute nell'articolo successivo nonché la verifica dell'identità del cadavere è fatta dal personale a ciò delegato dall'A.S.L. il quale rilascerà apposito certificato al personale incaricato del trasporto.
2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'Art. 72 (estinzione della concessione) del presente Regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., dall'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - nel caso in cui il trasporto della salma sia superiore ai 100 Km ed a destinazione deve essere cremata o inumata, la cassa di metallo, interna alla cassa di zinco, può essere sostituita con un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute.
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 11 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 comma 1 lett. "a" e lettera "d" per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. **Per "familiari" si intendono: il coniuge, i parenti più prossimi individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile.**
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato ai sensi della legge 08.11.2000, n. 328, tramite i Servizi Sociali Comunali, con le modalità di cui al Decreto Legislativo 03.05.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione ed è dichiarato dal Sindaco sulla scorta di apposito atto redatto dai medesimi Servizi Sociali Comunali.

Art. 12 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

Trasporti Funebri

Art. 13 Modalità di trasporto

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per le salme dirette in Cimiteri di altri comuni o in caso di cadaveri in transito nel Comune di Calabritto, nell'autorizzare la sosta per le onoranze funebri, il competente ufficio comunale deve assicurarsi che il trasporto funebre sia eseguito da impresa che abbia i requisiti di cui all'art. 9 comma 2 della L.R. 12/2001 s.m.i.
6. Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
7. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 6.

Articolo 13

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

~~(1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.~~

~~(2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.~~

~~(3) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, nella misura del 50% di quella stabilita per i trasporti di~~

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

~~(4) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.~~

~~(5) La privativa è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.~~

~~(6) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esecuzione dal diritto fisso di privativa.~~

~~(7) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi.~~

Art. 14 Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, alle quali i familiari del defunto potranno liberamente rivolgersi.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese, indipendentemente dove abbiano la sede, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'Ufficio di Stato Civile comunale.
4. Le imprese funebri per essere autorizzate dal Comune ad effettuare i trasporti funebri nell'ambito del proprio territorio devono possedere in via continuativa e funzionale i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui il comma 2° dell'art. 9 Legge Regionale 12/2001, modificato dall'art. 1, comma 75 della Legge Regionale 2/2010, in particolare:
 - a) Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;
 - b) Licenza di P.S. ex art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;
 - c) 285/1990, addetta al ricovero dei carri funebri sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
 - d) Carri funebri muniti di idoneità sanitaria di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;
 - e) Documentazione che attesti il rispetto della legge 81/2008, in materia di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - f) Personale in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta Regionale n.963 del 15.05.2009, consistente in un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e quattro operatori funebri, che possono variare in aumento in relazione alle dimensioni del comune ove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo, regolamentato dal C.N.L. del settore funebre.
5. L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/1990 anche per le salme dirette ai cimiteri comunali, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio di trasporto funebre.
6. Il controllo periodico della sussistenza dei suddetti requisiti, da parte dell'impresa funebri autorizzate, viene esercitato dal comune attraverso l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 15 Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri è un servizio pubblico svolto da imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 14, seguendo il principio della turnazione tra le stesse imprese autorizzate. I medesimi trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto nel medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso, la destinazione a sepoltura privata;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

b) gratuiti ed in modo decoroso, per le salme di persone i cui familiari individuati ai sensi l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

2. Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico del Comune.

Art. 16 Orario dei trasporti e percorsi consentiti

1. I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro in chiesa e da questa al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposita ordinanza del Sindaco. Il Dirigente responsabile, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco, emanerà disposizioni particolari circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.
2. Il responsabile dell'ufficio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o del suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. **I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.**
5. **I carri per i trasporti funebri devono essere dichiarati idonei dalle Unità Sanitari Locali competenti, le quali hanno l'obbligo di controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. L'attestazione di idoneità deve risultare da un apposito registro conservato sui carri in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.**
6. **L'autista ed i necrofori, durante i servizi funerari, dovranno indossare un abito scuro e mantenere un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.**

Art. 17 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario per l'ordinaria cerimonia religiosa. ~~(La sosta...~~

Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. **Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.**
3. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e Sanità Pubblica dell'Azienda regionale A.S.L. competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. **In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alla prescrizioni di cui all'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla**

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.

2. Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.
3. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. *L'impresa richiedente l'autorizzazione al trasporto, deve comunque dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 15.*
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci di Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta, compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio custodia. Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti indicati al comma 2 devono restare in consegna al vettore.
7. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, c. 1 e c. 2 del D.P.R. n. 285/90.
9. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.
2. *L'autorizzazione al trasporto di salme o resti mortali in Stato estero è rilasciata dal Sindaco, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003. L'Ufficio comunale dello Stato Civile è preposto alla redazione dei relativi atti.*

Art. 21 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da e per l'estero il Sindaco, *così come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, si sostituisce all'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. L'Ufficio Comunale dello Stato Civile è preposto alla redazione dei relativi atti.*
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore di mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 43.

Art. 22 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

2. L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio, trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio competente. ~~Per il servizio....~~

TITOLO II **CIMITERI**

CAPO I

Cimiteri

Art.23 Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934, N. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri situati nelle seguenti località:
 - a) Calabritto – Capoluogo.
 - b) Quaglietta – Frazione.

Art. 24 Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 , n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione di cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia, o, in caso di necessità, con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
4. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 1990 n. 285.

Art. 25 Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati in reparti speciali del cimitero o in sepolture private, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere la cremazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che,

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

ovunque decedute hanno, alla data di decesso, la residenza nel Comune di Calabritto. **Possano essere altresì sepolti nei cimiteri comunali, i nati morti ed i prodotti del concepimento definiti dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990, di residenti.**

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti o le ceneri di:
 - a) persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia, od aventi diritto al seppellimento in tali sepolture private, ai sensi del presente Regolamento;
 - b) Persone anziane, o diversamente abili residenti presso case di cura o case di degenza non ubicate nel territorio comunale, ma residenti nel comune di Calabritto negli ultimi cinque anni antecedenti il ricovero presso le suddette strutture;**
3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno il diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 27 Ammissione nel cimitero della frazione

1. Nel cimitero sito nella frazione, sono, di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività del suddetto, le salme, i resti o le ceneri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, salvo i casi di persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia.

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art.28 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/01/1990, n. 285, e dal successivo art. 31.
- 5. Gli interventi edilizi da realizzare dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative tecniche ed urbanistiche vigenti.**

Art. 29 Piano regolatore cimiteriale

1. Nel rispetto della legge, il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. di competenza territoriale. (si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)**
3. Nella elaborazione del piano il responsabile dell'Ufficio Attività Cimiteriali dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- e) di fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (a discrezione);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi: tombe di famiglia di costruzione comunale (a discrezione);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e ne individua le aree le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
- a) lotto: ml 4.00 per ml. 4.00
 - b) distanza dai viali: cm 50 su ogni lato
 - c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100
 - d) altezza max fuori del piano campagna: cm 450
 - e) gli aggetti dei cornicioni: 1/15 dell'altezza della cappella.
 - f) proiezione dei cornicioni contenuta nel perimetro del lotto.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per, il primo impianto.
9. La planimetria di cui all'art. 54 D.P.R. n. 285/1990 deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche od ampliamenti.

CAPO III

Inumazione e tumulazione

Art. 30 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

Art. 31 Cippo – Lapidi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere installato, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali sono indicate nell'allegato grafico e tanto nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 32 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
tumulazione frontale (fornetto) profondità libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, larghezza libera di m 0,75
tumulazione laterale larghezza libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, profondità libera interna m 0,75.
tumulazione in ossarietto individuale misura di ingombro libero interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/9/90 n. 285.
4. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 33 Deposito provvisorio

1. A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo il pagamento del canone **stabilito in apposita deliberazione della Giunta Comunale.**
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune **ovvero attraverso capitali privati per mezzo di un Concessionario Project financing o Concessione di costruzione e gestione** con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. **Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente per il periodo richiesto.**
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
8. **E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione. Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio. Il Comune esigerà comunque il canone indicato in tariffa.**
9. Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentita la tumulazione provvisoria di cellette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34 Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni, salvo deroghe dell'autorità competente. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle dal mese di ottobre al mese di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali comunali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'Albo Comunale con congruo anticipo **di almeno 3 mesi**.
4. **L'area cimiteriale dove devono avvenire le esumazioni verrà recintata con pannelli tali da impedire sia l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. L'area includerà un numero di tombe tali da essere esumate in un mese circa. Le operazioni di esumazione devono avvenire e si devono concludere all'interno del recinto predetto.**

Art. 36 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 **e cioè dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo**.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio dell'Azienda A. S. L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. **Tutte le esumazioni straordinarie si eseguono in presenza del medico preposto dalla ASL competente per territorio e non solo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria.**

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 37 Estumulazioni

1. L'estumulazione consiste nell'apertura del tumulo (loculi, cripte, cappelle, ecc.) e si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Estumulazioni ordinarie vengono eseguite:
 - allo scadere delle concessioni temporanee; i Servizi Cimiteriali provvedono a spedire agli interessati, 30 giorni prima della scadenza, un avviso contenente tutte le informazioni necessarie.
 - su richiesta dei familiari per le concessioni perpetue, non prima di 20 anni dalla tumulazione.
 - La mineralizzazione delle salme estumulate deve essere certificata dal personale medico dell'ASL a ciò delegato.
 - Gli interessati devono presentare domanda ai Servizi Cimiteriali del Cimitero di competenza.
 - I resti delle salme mineralizzate possono essere collocati in ossari, in loculi perpetui, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o deposti nell'ossario comune (quest'ultima sistemazione è gratuita). Le salme non mineralizzate devono essere inumate per un periodo minimo di 5 anni nel campo appositamente predisposto.
3. Estumulazioni straordinarie. Sono straordinarie tutte le estumulazioni effettuate prima dei termini previsti per quelle ordinarie e vengono autorizzate esclusivamente per traslazioni, trasporto in altro comune, cremazioni. Gli interessati devono presentare domanda ai Servizi Cimiteriali del Cimitero di competenza.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
 - Le estumulazioni straordinarie, a richiesta dei familiari, possono essere effettuate solo nel caso in cui il feretro debba essere trasferito ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero o nel caso in cui debba essere cremato e a seguito dell'autorizzazione del sindaco.
 - Tale tipo di estumulazione dovrà essere eseguita in presenza del coordinatore sanitario della ASL competente per territorio, così come riportato nell'art. 35 ultimo periodo del presente regolamento.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Sindaco.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite o a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 39 Raccolta delle ossa

4. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata **da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.**
5. **È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.**

Art. 40 Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
5. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Su richiesta degli aventi diritto il Resp. del Servizio autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
7. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
9. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
10. **I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazione o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e dal D.Lgs. n. 152/2006 .**

CAPO V

Cremazione

Art. 41 Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di Comuni vicini o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. **La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.**

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

2. Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cui al 1° comma dell'art. 79, del D.P.R. 10.06.1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione
 - b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - c. certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
 - e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Art. 43 Destinazione delle cene

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno dei cimiteri a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;
 - b) inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile.
 - c) affidate per la conservazione a familiare od altro soggetto a ciò autorizzato;
 - d) disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge della Regione Campania 09.10.2006, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, ed in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
 8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
 9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. articolo 2 della Legge Regionale 20/2006.

Art. 44 Affidamento delle ceneri

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'esterno insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
 - descrizione del luogo, in territorio del Comune di Calabritto, ove le ceneri verranno custodite;
 - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
 - l'impegno a custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
 - l'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento.
4. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
5. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

Art. 45 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6 del DPR n. 285/90;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
- c) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.
 5. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
 - l'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della Legge Regionale 20/2006 e del presente regolamento;
 - l'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati;
 - l'indicazione della data e del luogo, in territorio del Comune di Calabritto, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
 - l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.
 6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 7. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
 8. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 46 Dispersione nei cimiteri - Senso comunitario della morte

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle apposite aree delimitate denominate "Giardino del Ricordo", che possono anche assumere la funzione di cinerario comune. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse, alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia dal Comune di cui al precedente art. 4 e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
3. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
5. La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 47 Dispersione in aree naturali pubbliche e private

1. La dispersione in natura nel territorio di Calabritto è consentita al di fuori dei centri abitati come definiti dall'art. 3 c. 1 n. 8 D. Lgs. 285/1992:
 - in aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri secondo le disposizioni dell'art. 4 Legge Regionale 20/2006. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.

4. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto al di fuori dei centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46 c. 1.
5. Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 48 Controlli

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia Locale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

CAPO VI

Polizia nei cimiteri

Art.49 Orario

1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero al pubblico è fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art.50 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. E' ammessa la circolazione di veicoli privati esclusivamente per il trasporto di materiali. Tali veicoli, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, ecc. , e possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. E' altresì consentito l'ingresso di veicoli per il trasporto di persone non deambulanti.

Art. 51 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richieste dei concessionari;
 - m) turbare in qualsiasi modo il regolare svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
 - p) eseguire la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per quei lavori che l'ufficio tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 52 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'Ufficio Attività Cimiteriali.

Art. 53 Epigrafe, monumenti, ornamenti, sulle Tombe nei campi comuni

1. Sulle lapidi nei campi possono essere poste croci, epigrafi, fotografie, simboli religiosi nel rispetto degli spazi assegnati e del pubblico decoro. L'Ufficio Attività Cimiteriali, su segnalazione del personale di custodia e previa diffida, provvederà alla rimozione dei manufatti difformi da quanto prescritto.
2. Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni scritte in lingua italiana.
3. In casi particolari il responsabile del servizio può autorizzare citazione in lingua straniera, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle consentite, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
7. E' fatto divieto di collocare le ceneri/resti mortali in campi di inumazione.

Art. 54 Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, sino all'altezza di m. 1, avendo però cura che non invadano le tombe vicine e che non costituiscano intralcio alla circolazione dei visitatori.
2. E' vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia provvederà a tagliarli o sradicarli.

Art. 55 Rimozione materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ed altri accessori, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo da intralciare le attività manutentive e di pulizia.
2. Il responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

3. E' parimenti disposta la rimozione d'ufficio di vasi od altri oggetti accessori alle tombe che intralcino od ostacolino il passaggio dei visitatori o le ordinarie attività di pulizia.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1, 2 e 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art 40 in quanto applicabili.
6. Gli accessori cimiteriali di completamento per le sepolture private di salme o resti mortali o di ceneri sono a carico del concessionario, il quale nell'acquisto degli stessi dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal Comune per le caratteristiche tecniche dei manufatti.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I

Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

Art. 56 Sepolture private

1. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune , sia direttamente che per mezzo di Concessionari privati (Project financing o Concessione di costruzione e gestione).
2. Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. **Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.**
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati residenti od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
5. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti come individuati nei commi precedenti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
6. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi individuali per salma;
 - b) loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - c) loculi per urne cinerarie;
 - d) tombe di famiglia e collettività.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito "Tariffario", determinato con atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.
8. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.
9. La concessione delle aree e dei manufatti è effettuata dalla Giunta Comunale in conformità dei criteri stabiliti dal presente Regolamento ed è stipulata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata e la data di decorrenza;
 - il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
 - la capienza naturale del sepolcro;
 - le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune.
11. L'utilizzo della concessione dovrà essere nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

Art. 57 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 del D. P.R. 10/09/90, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le tombe di famiglia e collettività (cappelle, edicole funerarie);
 - b) in 10 anni per le sepolture in campi a tumulazione /inumazione (giardinetti);
 - c) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - d) in 25 anni per i loculi o comunque per le eventuali sepolture private individuali a tumulazione.Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) e c), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo. Per le concessioni di cui al precedente punto d) è consentito il prolungamento della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i quaranta anni di tumulazione.
3. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa vigente alla data di rinnovo della concessione.

Art. 58 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al sesto comma lett. a), b), c), dell'art. 56, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario, delle ceneri per le urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. n. 285/1990 fatte salve le fattispecie previste dal successivo articolo.
2. Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività di cui al sesto comma lett. d) dell'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Nel caso di nuova costruzione di manufatti cimiteriali (sepoltura individuale e/o sepolture di famiglia) ad opera del comune o, a mezzo di autofinanziamento oppure, attraverso capitali privati mediante project financing o Concessione di costruzione e gestione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento, la concessione può essere effettuata, anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità, a favore dei seguenti aventi diritto:
 - a) richiedente di età uguale o superiore ai 55 anni, con relativo coniuge, residente nel Comune di Calabritto o che vi abbia risieduto per almeno 15 anni anche in modo non continuativo;
 - b) richiedente di età uguale o superiore ai 55 anni parente, fino al 3° grado, di residenti nel Comune di Calabritto;
 - c) richiedente di età uguale o superiore ai 55 anni con defunti, fino al 3° grado, sepolti nel cimitero di Calabritto o Quaglietta.
7. Allo scopo di assicurare il soddisfacimento dei richiedenti di cui alla lettera a) del precedente comma, le concessioni da riconoscere per la fattispecie di cui alle lettere b) e c) sarà oggetto di determinazione da parte della Giunta Comunale.
8. In relazione alla realizzazione dei manufatti cimiteriali di cui al precedente comma 6, eseguiti col sistema dell'autofinanziamento da parte dei richiedenti aventi diritto, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale del relativo progetto tecnico, è data facoltà al Comune di Calabritto di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente. L'intero importo della concessione dovrà essere depositato prima dell'indizione della procedura di gara.
9. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Articolo 59 Concessione ai viventi di sepolture individuali a tumulazione

1. La concessione in vita di loculi individuali per salma o ceneri, può essere effettuata:
 - a) per la futura sepoltura della salma/ceneri del richiedente residente nel comune di Calabritto che ha compiuto 75 anni e che dimostri di non avere vivente alcuno fra coniuge, figli, fratelli di età inferiore. Tale condizione deve essere dimostrata dal richiedente mediante atti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - b) in caso di sottoscrizione di concessione cimiteriale per la tumulazione di salma/ceneri del coniuge defunto residente, di loculo/ossario, qualora disponibile, adiacente per la futura tumulazione della salma/ceneri del coniuge superstite concessionario, o di figlio portatore di handicap grave riconosciuto.

Art. 60 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario o alla persona indicata nell'atto di concessione se diversa dal concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), salvo diverse prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fino al completamento della naturale capienza del sepolcro indicato nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado;
i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
il coniuge;
i generi e le nuore;
i conviventi del concessionario o dei suoi eredi. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del loculo/ossario o dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo diversa previsione contenuta nell'atto concessorio.
4. Per i collaterali e gli affini del fondatore del sepolcro, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentare all'ufficio servizi cimiteriali.
5. E' data facoltà al titolare (fondatore) della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza naturale autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto a: salma di convivente con la famiglia del concessionario, a salma di coniuge di consanguineo collaterale di II grado (cognato/a), salma di soggetto benemerito del concessionario o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
6. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti del concessionario e della propria famiglia va comprovata con copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove risulta indicato il nome dei benemeriti; o in sua sostituzione, dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, depositata presso gli uffici competenti alla data della sottoscrizione, che attesti le benemeritenze della persona, resa dal concessionario almeno un anno prima dell'evento luttuoso. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.
7. Per le sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
8. All'avvenuta morte del fondatore del sepolcro, la tumulazione di salme di coniugi di consanguinei collaterali del concessionario, è consentita solo previa presentazione di atto scritto di autorizzazione reso davanti al pubblico ufficiale da parte di tutti i discendenti dello stesso grado del concessionario.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi indicati nel presente articolo.

Art. 61 Regolarizzazione di tutte le precedenti concessioni

1. Gli uffici comunali procederanno all'elenco di tutte le opere e manufatti edilizi cimiteriali destinati a sepoltura e/o a conservazione dei resti mortali. Per ogni opera cimiteriale in uso a privati quali cappella di famiglia, tomba di famiglia, loculo per ossario, si redigerà apposito elenco e sarà verificata la regolarità della concessione e la sua scadenza. Ad ogni opera cimiteriale di tipo privato (cappella di famiglia, tomba di famiglia, loculo ossario) dovrà corrispondere una concessione; gli uffici comunali effettueranno i dovuti riscontri con i documenti in archivio.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. Relativamente alla disciplina del "diritto al sepolcro" le concessioni rilasciate anteriormente al 23/12/1997 (approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Calabritto), si distinguono:
 - a) sepolture concesse prima del 10.02.1976 (D.P.R. n.803/1975) per le quali vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità in perpetuo o per un periodo determinato secondo quanto disposto dall'atto concessorio, del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal Codice Civile libro Secondo, Titolo II e III (sepolcro ereditario);
 - b) sepolture concesse dal 10.02.1976 e fino al 23/12/1997 per le quali viene riconosciuto nei modi esplicitati dalle norme contrattuali il pieno godimento e la trasmissibilità del diritto d'uso alla morte del concessionario, in via residuale fino alla capienza del sepolcro, al coniuge, o in difetto al parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile e in caso di più parenti dello stesso grado, a tutti gli stessi solidalmente (sepolcro gentilizio)
4. La modifica di una concessione perpetua per qualsiasi motivo, da origine a una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e durata previste nel presente regolamento.
5. All'esaurirsi della capacità ricettiva di sepolture di cui al comma 3 lettera a) del precedente comma, e previa domanda e pagamento della relativa tariffa, il concessionario di sepoltura privata perpetua ha facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa. Sui posti in tal modo resi liberi, le successive inumazioni e tumulazioni soggiacciono alle vigenti disposizioni in ordine alle dimensioni, caratteristiche della sepoltura. I resti oggetto di estumulazione dovranno essere tumulati, nell'ossario comune o in nuovo loculo ossario, salvo la presenza di ossario nella sepoltura privata.
6. Le concessioni di cui al comma 3 lettera a), si estinguono con la soppressione del cimitero, e possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
7. Per le sepolture di cui al comma 3 lettera b), è consentito, previa domanda e pagamento della relativa tariffa di concessione, e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione aggiuntiva nel singolo loculo-sepolcro, la collocazione di resti o ceneri nel rispetto delle disposizioni indicate nei commi 2, 3, 4 dell'art. 60
8. L'istanza per l'effettuazione di estumulazioni che comportino il completo svuotamento di una fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.
9. Per le opere cimiteriali per le quali non esiste idonea documentazione presso gli uffici comunali ne sarà dato avviso pubblico e saranno invitati i cittadini interessati, in possesso di documentazione attestante idoneo titolo concessorio, a presentarlo entro dodici mesi.
10. Per le opere cimiteriali prive di titolo e per le quali si dimostri la titolarità in quanto erede del defunto, ovvero il possesso pacifico e non violento, verrà stipulato nuovo contratto concessorio, ora per allora, con data di scadenza come per il rinnovo delle concessioni. Saranno dovuti i contributi come per le concessioni in rinnovo.
11. Per le opere cimiteriali (tombe e cappelle di famiglie, ossari) per le quali non risultano assegnatari e ne tanto meno ci sia stata legittima richiesta da parte di soggetti interessati di cui ai commi precedenti, il comune di Calabritto rientra nel legittimo possesso dell'opera, dopo aver effettuato tutte le opportune ricerche anagrafiche e pubblicazioni.

Art. 62 Manutenzione, canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private, ancorché costruite dal comune o a mezzo di capitali privati mediante project financing o Concessione di costruzione e gestione, dopo la concessione del manufatto, spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune o a mezzo di capitali privati mediante project financing o Concessione di costruzione e gestione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, dopo la concessione del manufatto, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti inglobato nel canone di concessione delle relative sepolture.
3. Sona escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative installate dai concessionari (portafiori scritte ecc.) ivi compreso l'elemento esterno di chiusura della sepoltura ove saranno applicate;

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- l'elemento interno di chiusura della sepoltura ed opere di coibentazione della stessa;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possano essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 63 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art.56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dall'art. 74, **entro 6 mesi dalla data della concessione pena la decadenza della concessione**, ed alla esecuzione dell'opera nei successivi 24 mesi, pena la decadenza della concessione. **Tale termine di ultimazione rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.**
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di 6 mesi dalla scadenza originaria.

CAPO II

Divisioni, subentri, rinunce

Art. 64 Divisione, subentri nella titolarità della concessione.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, **qualora l'atto di concessione originario sia stato oggetto di registrazione, o con scrittura privata negli altri casi** da depositarsi agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente **entro sei mesi** dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari-rappresentanti. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60 abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 65 Rinunce a sepolture individuali (loculi - ossari)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1/(2 \times N)$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 66 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciarti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198, della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Art. 67 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 4 dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti, a spese dei rinunciati.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciati, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
3. Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

Art. 68 Natura della rinuncia

1. La rinuncia nei casi contemplati negli articoli dal 67 al 69 non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
2. Il rinunciante deve provvedere, nel caso di sepoltura occupata, a proprie spese a liberare la stessa da salme, ceneri o resti. Le medesime spese possono essere detratte dalla somma da rimborsare.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 69 Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle singole spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art 58;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione dell'opera entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, quale l'utilizzo della sepoltura per la tumulazione di non aventi diritto;
 - g) quando venga accertato che la stessa persona risulti titolare di altra concessione;
 - h) nel caso di estinzione della famiglia concessionaria del sepolcro, ai sensi dell'art. 64 comma 9;
 - i) "mancato uso della tomba o dell'area", rimasta vuota anche dopo la morte del concessionario dell'avente diritto ad esservi sepolto, sepolto in altro sito.
2. Verificandosi le fattispecie di cui al precedente comma lettere e), verrà formalmente comunicato al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione dei lavori necessari. Decorso il periodo indicato nella diffida, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio competente.
3. Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, la diffida verrà contemporaneamente pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone.
5. Dichiarata la decadenza, tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 71. Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza di concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Le sepolture per le quali sia stata pronunciata la decadenza di concessione, si intendono ritornate a tutti gli effetti al Comune. Dette sepolture potranno dal Comune essere concesse ad altri, con obbligo per gli stessi di mantenere le salme ivi sepolte o provvedere all'estumulazione.
3. Nel caso di decadenza della concessione di sepoltura privata individuale (loculi ed ossari), dovuta alla tumulazione di non aventi diritto, verificatasi in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta potrà valutare, a richiesta, il rilascio di nuova concessione, decorrente dalla data quella in essere, purché il soggetto tumulato rientri nelle fattispecie di cui all'art. 58 lett. a), b) c) ed art. 59 del presente regolamento.
4. Per eventuali fattispecie non rientranti in quella regolamentata di cui al precedente comma, la Giunta Comunale assumerà apposita deliberazione.

Art. 72 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di oggetti quali decorazioni, ricordi ecc.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resto o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 73 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per la realizzazione dei suddetti lavori, il singolo concessionario dovrà presentare apposita documentazione progettuale (definita nel Regolamento Edilizio Comunale) ai fini del rilascio del necessario titolo abilitante da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dalla normativa tecnica ed edilizia vigente al momento della richiesta di realizzazione lavori.
3. L'accesso al cimitero è autorizzazione dall'Ufficio predisposto.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 2° delle Legge Regionale 12/2001, il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed essere qualificato con specifica attitudine professionale.
6. Le imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori edili e impiantistici secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. In particolare dovrà essere dimostrata l'iscrizione alla CCIAA per l'attività da svolgere, il possesso del DURC in corso di validità e il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
7. L'Ufficio Attività Cimiteriali è incaricato ad effettuare controlli periodici sulla sussistenza dei requisiti di cui sopra delle imprese esecutrici di attività edili all'interno dei cimiteri.

Art. 74 Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'A.S.L. competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con provvedimento del responsabile dell'ufficio attività cimiteriali con l'atto autorizzatorio di accesso al cimitero.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. I permessi a costruire. e le autorizzazione di cui al precedente comma 5. devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Le attività edilizie cimiteriali ed il connesso procedimento tecnico-amministrativo devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.
9. I progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/1990 e

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

successive modificazioni ed integrazioni e nuove norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 08.01.2008 e dalla Legge Regionale 9/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I permessi a costruire, le D.I.A. e le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, anche a mezzo di polizza fideiussoria bancaria a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, e quant'altro, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 76. Modalità di esecuzione dei lavori (Recinzione Area- Materiali di Scavo-Deposito materiali)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche **autorizzate a norma di legge** o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente nell'autorizzazione all'accesso di cui al precedente art. 73. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

Art. 77 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere di ufficio

Art. 78 Vigilanza

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni edilizie ed ai permessi di costruire rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio Competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale previsto dall'art. 75.

CAPO II

Imprese di pompe funebri

Art. 79 Funzioni – Autorizzazioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. I trasporti funebri all'interno del territorio comunali sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da impresa che dimostri di essere in possesso, in via continuativa e funzionale e congiuntamente, dei seguenti requisiti:

-Comunicazione di apertura di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, di vendita di casse funebri e articoli funebri, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 114/98;

-Autorizzazione o comunicazione di inizio attività di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 TULPS;

-Disponibilità dell'autorimessa addeba al ricovero dei carri funebri, munita dell'idoneità sanitaria e delle caratteristiche stabilite dall'art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;

-Disponibilità dei carri funebri da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri, muniti dell'idoneità sanitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90;

-Documento previsto dal D. Leg.vo 81/08, già art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;

-Personale in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963, consistente in un direttore tecnico, per ogni sede o filiale, e minimo quattro operatori funebri, tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo, regolamentato dal C.C.N.LL. del settore funebre, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAIL;

3. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari, per al vendita di casse funebri ed articoli funebri e di soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari e disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di case funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

4. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista, possono svolgere il trasporto funebre.

Art. 80 Divieti

È fatto divieto alle imprese:

1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
2. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
4. di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Tariffe e Sanzioni

Art. 81 Tariffe

1. Ogni anno, entro il 31 marzo e, comunque, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe possono essere variate con Deliberazione di G.C. tenendo in considerazione anche la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 82 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di € 25,00 ad un massimo di 500,00 €, così come previsto dall'art. 7 bis del DLGS n. 67/2000, in relazione all'entità della violazione. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 83 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 84 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, spetta al responsabile del Settore Tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, e non disciplinati dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, con apposita deliberazione della Giunta comunale sarà individuato il Responsabile del Settore competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 85 Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Art. 86 Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 87 Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Art. 88 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.